

RG 295/2023



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 25 Ottobre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 295/2023, posta in deliberazione tra:



con gli avv.ti Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti

-ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO –
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del legale
rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato,

-convenuta contumace

Nonché

e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica



delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:

A018 GPS provincia di Frosinone II fascia

ADSS GPS provincia di Frosinone I fascia

e relative graduatorie incrociate per il sostegno

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED], ha convenuto innanzi al Tribunale di Frosinone, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rassegnando le seguenti conclusioni:

“Per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e previa disapplicazione dei provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa, dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. A018 II fascia GPS provincia Frosinone, c.d.c. ADSS GPS provincia di Frosinone I fascia e relative graduatorie GPS Incrociate sostegno I fascia.”.

A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- di essere docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e attualmente presta servizio presso l'Istituto “Bragaglia” di Frosinone (FR) con un contratto a tempo determinato;
- di essere altresì inserita nelle graduatorie GPS I fascia della provincia di Frosinone;
- di aver presentato, domanda di inserimento in graduatoria GPS per le c.d.c. A018 II fascia, ADSS I Fascia e relative graduatorie incrociate sostegno;
- di non aver ottenuto la stipula di contratti a tempo determinato con la PA resistente secondo la posizione punteggio assegnatole in graduatoria;



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

- che le sedi indicate dalla ricorrente sono state assegnate a docenti che hanno espresso, al momento della scelta delle sedi di lavoro, le medesime preferenze della stessa;
- che tuttavia tali docenti erano collocati in posizione successiva rispetto a quella dell'odierna ricorrente o, addirittura, in graduatorie postergate rispetto a quelle in cui parte ricorrente è inserita;
- che in particolare la ricorrente [redacted] nella graduatoria GPS alla posizione [redacted]

Parte ricorrente ha quindi dedotto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA, nonché difetto di motivazione.

Il M.I.M. pur regolarmente citato non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito indicati.

Giova in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto del presente giudizio.

Parte ricorrente, premesso di essere docente precaria e di essere regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S., (Provincia di Frosinone) per le c.d.c. A018 II fascia, ADSS I Fascia e relative graduatorie incrociate sostegno, in posizione 343 con punteggio pari a 36, ha con il presente giudizio, rivendicato il proprio diritto al riconoscimento di un incarico di supplenza presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità. La parte ricorrente ha



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

allegato in particolare gli incarichi a tempo determinato sono stati conferiti ad altri docenti aspiranti con punteggio inferiore a quello della ricorrente o addirittura inseriti in graduatorie postergate.

Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.

Deve premettersi che l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ha previsto la costituzione per ciascuna Provincia di Graduatorie Provinciali per le Supplenze, finalizzate (in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ed Esaurimento) all'attribuzione delle supplenze sia annuali che temporanee.

In particolare, le suddette Graduatorie Provinciali per le Supplenze, G.P.S., sono utili e valide per gli incarichi a tempo determinato per il biennio 2022/2024 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020 e disciplinate, in prima applicazione, dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 e poi dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio del 2022.

Le GPS, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, sono così articolate:

“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

Per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, il possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.”

L'Art.3 O.M. cit ha quindi in particolare previsto che per le scuole secondarie di primo e secondo grado possono essere inseriti nella prima fascia delle suddette G.P.S. gli aspiranti muniti del titolo di abilitazione, e nella seconda fascia (tra gli altri) coloro che, come la ricorrente, erano precedentemente inseriti nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; (art. 3, comma 8 O.M. cit).

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 ha disciplinato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e all'art. 12, sul "Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche", ha previsto che:

-le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (annuali e sino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (art. 12, comma 1);

-hanno titolo a conseguire le predette supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE (Graduatorie Ad Esaurimento) e in subordine nelle GPS (Graduatorie per le Supplenze), che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi in esame con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero (art. 12 comma 2);

-attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente (art. 12 comma 3);

-la mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 1° periodo);

-costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 2°-4° periodo);

-Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line (art. 12, comma 5);

-L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (art. 12, comma 10);

-Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 11).

Infine, va ancora osservato che l'art. 12, punto 8 O.M. cit prevede poi che "In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7 si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e in



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

subordine delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.

Così ricostruito la disciplina applicabile al caso di specie, deve effettivamente ritenersi che la ricorrente aveva diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato per le sedi indicate in domanda.

Invero, risulta dagli atti di causa che gli istituti scolastici in parte degli ambiti territoriali scelti dalla sig.ra [redacted] sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi, in particolare concorrevano nelle stesse classi della ricorrente: "ADSS", non avevano titoli di precedenza, possedevano un punteggio più basso rispetto a quello della signora [redacted].

In particolare, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ha indicato nella domanda tra le preferenze le seguenti sedi di lavoro:

[redacted]

Risulta altresì che parte ricorrente è collocata nella graduatoria alla posizione [redacted] (all. 1 ricorso)

[redacted], risulta dagli atti di causa che il docente [redacted]
[redacted]

[redacted] ora che la docente [redacted] è collocata al [redacted] della graduatoria e con punteggio complessivo pari a [redacted]



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

58 è risultata assegnataria dell'istituto "FRPM08000L-PIETROBONO" ALATRI ", quando la ricorrente ha espresso la preferenza per "Comune Alatri".

E' dunque evidente che la ricorrente è stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sedi scolastiche, atteso che le sedi indicate sono state assegnate a docenti con un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.

Dalla graduatoria depositata dalla parte ricorrente si evince poi che nessuno dei suindicati docenti hanno titoli di precedenza, trovandosi quindi nella medesima posizione della ricorrente, non avendo il MIM, rimasto contumace, evidenziato alcun elemento di segno contrario.

E' pertanto evidente -sulla base delle prospettazioni attoree e della documentazione in atti- la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili indicate dalla ricorrente tra le sue preferenze a docenti con punteggio inferiore, e senza titoli di precedenza, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.a. ai sensi dell'art. 97 Cost..

E' stato in particolare violato il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Tale principio infatti vincola l'Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

Pertanto, in assenza di titoli di precedenza resta comunque prioritario il criterio del punteggio più alto.

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. A018 II fascia GPS provincia Frosinone, c.d.c. ADSS GPS provincia di Frosinone I fascia e relative graduatorie GPS Incrociate sostegno I fascia.

Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del MIM - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante p.t., in data 30.1.2023, nella causa iscritta al n. 295/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:

a) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. A018 II fascia GPS provincia Frosinone, c.d.c. ADSS GPS provincia di Frosinone I fascia e relative graduatorie GPS Incrociate sostegno I fascia;

b) Condanna il MIM [REDACTED]

Frosinone, 26 Ottobre 2023

Il Giudice del Lavoro



Sentenza n. 1404/2023 pubbl. il 26/10/2023
RG n. 295/2023
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/10/2023

Rossella Giusi Pastore

